



**CITTÀ DI CORBETTA**

**REGOLAMENTO PER LA  
COLLABORAZIONE  
TRA CITTADINI ATTIVI E  
AMMINISTRAZIONE**

## **REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI ATTIVI E AMMINISTRAZIONE**

### Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione dei cittadini attivi, in forma singola o associata, con l'Amministrazione, per la cura, il recupero, la manutenzione e la rigenerazione di beni comuni e la gestione condivisa di beni e servizi, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento è proposto dai cittadini o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e l'amministrazione si estrinseca nell'espletamento degli interventi nel seguito meglio specificati.

### Art. 2

(Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) Beni comuni urbani: i beni, mobili e/o immobili, materiali o immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, che possono essere oggetto di cura, recupero, manutenzione, gestione condivisa o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva. A titolo meramente esemplificativo: parchi e giardini, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, monumenti, arredo urbano e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- b) Comune o Amministrazione: il Comune di Corbetta nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione di beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) Proposta di collaborazione: l'atto con cui i cittadini attivi, singoli o associati, propongono gli interventi oggetto del presente articolo. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- e) Accordo di collaborazione: l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi, singoli o associati, definiscono e regolamentano l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione di beni comuni urbani.
- f) Interventi: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione ordinaria di beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità in favore della collettività.

---

CITTA' DI CORBETTA

Via Cattaneo, 25 — 20011 Corbetta (MI)

P. IVA 03122360153 – Codice Univoco UF5JYB

PEC: [comune.corbetta@postemailcertificata.it](mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it)

Art. 3  
(Principi generali)

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica i rapporti tra l'Amministrazione comunale e i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento di finalità di interesse generale e del benessere dei cittadini.
- b) Pubblicità e trasparenza: il Comune si impegna a riservare sul proprio sito istituzionale uno spazio nel quale pubblicizzare gli interventi sollecitati dall'amministrazione comunale.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- e) Perseguimento dell'interesse pubblico: l'amministrazione si ispira esclusivamente all'interesse della collettività.

Art. 4  
(I cittadini attivi)

1. Sono cittadini attivi tutti coloro che, in forma autonoma o rispondendo a sollecitazioni del Comune, si fanno promotori ed attuatori di interventi di cura, di recupero o rigenerazione di beni comuni o di gestione condivisa di beni e servizi comuni, nell'interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini.
2. Per poter svolgere gli interventi di cittadinanza attiva previsti nel presente regolamento, i cittadini devono:
  - a) aver compiuto 18 anni;
  - b) essere residenti o domiciliati o svolgere attività di studio o lavorativa continuativa nel Comune di Corbetta;
  - c) non aver riportato condanne penali. Sono esclusi coloro nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta, passata in giudicato, ovvero un decreto penale di condanna irrevocabile, per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico o per delitti contro la persona o la libertà personale;
  - d) non versare in situazione di incompatibilità, di conflitto di interesse o in altre condizioni che non consentano di trattare con la pubblica amministrazione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 del presente articolo dovranno essere altresì posseduti dai legali rappresentanti delle associazioni e delle altre formazioni ammesse agli interventi di cittadinanza attiva.

Art. 5  
(Accordo di collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione è l'atto con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, di gestione e rigenerazione di beni e servizi comuni.
2. Il contenuto dell'accordo varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. L'accordo, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  - b) l'inizio e la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti della collaborazione;
  - d) le modalità di fruizione dei beni comuni;
  - f) l'attività di supporto in termini di personale e di attrezzature e le eventuali ulteriori forme di sostegno che il Comune può mettere a disposizione;
  - g) le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole dell'accordo, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna di beni, e ogni altro effetto rilevante;
  - h) l'obbligo a carico del Volontario della stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile contro terzi, ove ritenuta necessaria dagli uffici;
  - i) l'obbligo del cittadino attivo di tenere un comportamento rispettoso delle regole di diligenza, prudenza e perizia onde evitare danni a cose o persone e di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare tali danni;
  - m) le forme di controllo e di verifica da parte del Comune circa la regolarità dell'intervento;
  - n) obbligo a carico del cittadino o dell'associazione di nominare un responsabile dell'intervento che sia anche l'interlocutore con l'amministrazione comunale;
  - n) l'impegno del cittadino ad attenersi alle direttive impartite dal Comune, ad eseguire gli interventi con l'ordinaria diligenza e a risarcire gli eventuali danni cagionati a terzi o a cose nell'esercizio dell'attività

#### Art. 6

##### (Interventi ammissibili)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento.
2. Gli interventi dei cittadini attivi hanno carattere occasionale o continuativo e possono essere rinnovati previo nuovo accordo.
3. Tutti gli interventi proposti o sollecitati avvengono a cura e sotto la responsabilità esclusiva del cittadino attivo o della formazione sociale proponente, con esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Amministrazione.

5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, per ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. In tal caso, i termini di cui al successivo art. 8 comma 3 riprenderanno a decorrere dopo l'acquisizione delle autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso necessari. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

#### Art. 7

(Iter per la definizione dell'intervento)

1. L'Amministrazione pubblica, a seconda delle esigenze, l'elenco degli interventi da realizzare, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini singoli o associati e fissando un termine per la raccolta delle proposte.
2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini siano coerenti con gli interessi pubblici e con le linee di mandato, le proposte di collaborazione sono approvate dalla Giunta comunale.
3. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del settore ambiente e infrastrutture.

#### Art. 8

(Materiali utilizzati)

Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i beni strumentali ed i materiali di consumo.

#### Art. 9

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi impegnati negli interventi verranno fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

#### Art. 10

(Responsabilità)

1. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività, e nel caso, l'amministrazione dovrà esserne messa subito a conoscenza.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione per gli interventi di cui al presente regolamento assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi,

tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 11  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.